Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 26 marzo 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate - il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1959.
Presidî medico-chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 96, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, concernente norme per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro in sotterraneo;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

La cassetta di medicazione di cui all'art. 96, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, concernente norme per la pre-

venzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo, deve essere fornita almeno di:

1. Un tubetto da gr. 100 di sapone in polvere ed uno spazzolino da unghie;
2. Una bottiglia da gr. 500 di alcool denaturato;
3. Una boccetta da gr. 50 di tintura di iodio;
4. Una boccetta da gr. 150 di acqua ossigenata ovvero cinque dosi di sostanze per la preparazione estemporanea, con ciascuna dose, di gr. 25 di acqua ossigenata a 12 volumi;
5. Cinque dosi, per un litro di soluzione ciascuna, di ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di liquido Carrell Dakin;
6. Un astuccio contenente gr. 30 di preparato antibiotico-sulfamidico stabilizzato in polvere;
7. Un preparato antiustione;
8. Due fialette da cc. 2 di ammoniaca;
9. Quattro fialette di canfora, due di sparteina, due di caffeina, quattro di morfina, due di lobelina, due di adrenalina;
10. Cinque fiale di un preparato emostatico;
11. Cinque fialette di siero antitetanico;
12. Due rotoli di cerotto adesivo da m. 1 × cm. 5;
13. Sei bende di garza idrofila da m. 5 × cm. 5, sei da m. 5 × cm. 7, sei da m. 5 × cm. 12;
14. Dieci buste di venticinque compresse e venti buste di 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 × 10;
15. Dieci pacchetti da gr. 50 e due da gr. 250 di cotone idrofilo;
16. Cinque teli di garza idrofila da m. 1 × 1;
17. Quattro triangoli di tela;
18. Venti spille di sicurezza;
19. Un paio di forbici rette, due pinze di medicazione, un bisturi retto, uno specillo, una sonda scanalata, una pinza Kocher, una pinza Péan, un apribocca, un abbassalingua, un tiralingua, una pinza portaghi con quattro aghi assortiti per sutura, cinque bustine con filo di seta e catgut sterilizzati di numerazioni diverse, un rasoio;
20. Tre lacci emostatici di gomma;
21. Due siringhe per iniezioni: una da cc. 2 e una da cc. 10 con dieci aghi di numerazioni diverse;
22. Un ebollitore per sterilizzare i ferri, le siringhe e gli altri presidî chirurgici;
23. Un fornellino e una lampada ad alcool;
24. Una bacinella di materiale infrangibile e disinfettabile;
25. Otto paia, di diversa forma e lunghezza, di stecche per fratture;
26. Un termometro clinico;
27. Una barella smontabile ed adattabile per il trasporto anche sulle funivie;
28. Istruzioni sul modo di usare i presidî e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico (Allegato *A*).

Art. 2.

Il locale di pronto soccorso, di cui agli articoli 96, secondo comma e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, concernente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo deve contenere almeno i seguenti presidî medico-chirurgici, apparecchiature e materiali sanitari:

1. Un tubetto da gr. 100 di sapone in polvere ed uno spazzolino da unghie;
2. Una bottiglia di alcool denaturato da gr. 1.000;
3. Una boccetta da gr. 50 di tintura di iodio;
4. Una boccetta da gr. 150 di acqua ossigenata, ovvero dieci dosi di sostanze per la preparazione estemporanea, con ciascuna dose, di gr. 25 di acqua ossigenata a 12 volumi;
5. Dieci dosi, per un litro ciascuna, di ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di liquido Carrell-Dakin;
6. Un astuccio contenente gr. 50 di preparato antibiotico-sulfamidico stabilizzato in polvere;
7. Un preparato antiustione;
8. Quattro fialette da cc. 2 di ammoniaca;
9. Cinque fialette di canfora, cinque di sparteina, cinque di caffeina, cinque di morfina, cinque di lobelina, cinque di novocaina, cinque di adrenalina;
10. Dieci fiale di un preparato emostatico;
11. Cinque fiale di siero antitetanico e cinque di vaccino antitetanico;
12. Una boccetta contagocce da gr. 10 di laudano liquido;
13. Una boccetta contagocce di analettico cardiotonico liquido;
14. Una boccetta con contagocce di collirio alla cocaina;
15. Dieci dosi di un preparato antinevralgico in compresse o cachets;
16. Dieci bende di garza idrofila da m. 5 × cm. 5; dieci da m. 5 × cm. 10; dieci da m. 5 × cm. 15;
17. Due bende di cotone Cambric da m. 5 × cm. 10 e due bende gessate da m. 5×cm. 10;
18. Dieci buste di 25 compresse e venti di 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10×10; dieci buste di 5 compresse da cm. 18×40;
19. Cinque teli di garza idrofila sterilizzata da m. 1×1;
20. Venti pacchetti da gr. 50 e due da gr. 250 di cotone idrofilo;
21. Quattro rotoli di cerotto adesivo da m. 1×cm. 5;
22. Quattro triangoli di tela;
23. Venti spille di sicurezza;
24. Un paio di forbici rette, due pinze di medicazione, un bisturi retto, uno specillo, una sonda scanalata, una pinza Kocher, una pinza Péan, un apribocca, un abbassalingua, un tiralingua, una pinza portaghi con quattro aghi assortiti per sutura, cinque bustine con filo di seta e catgut sterilizzati di numerazioni diverse, un rasoio;
25. Due paia di guanti di gomma;
26. Tre lacci emostatici di gomma;
27. Quattro cateteri Nélaton di diverso calibro, contenuti in astuccio;
28. Una sonda esofagea contenuta in astuccio;
29. Quattro siringhe per iniezioni: due da cc. 2; una da cc. 5 e una da cc. 10 con dodici aghi di numerazioni diverse;
30. Due catinelle e due bacinelle, di cui una reniforme, di materiale infrangibile e disinfettabile;
31. Un irrigatore di vetro con tubo di gomma;
32. Un ebollitore per sterilizzare i ferri, le siringhe e gli gli altri presidî chirurgici;
33. Un fornellino o una lampada ad alcool;
34. Un cestello con relativo portacestello per materiale sterile;
35. Due termometri clinici;
36. Una apparecchiatura per ipodermoclisi e per trasfusioni, con almeno un fialone da cc. 500 di solu-

zione isotonica per ipodermoclisi e due fialoni da cc. 250 di succedaneo del plasma sanguigno;

37. Dieci paia, di diversa forma e lunghezza, di stecche per frattura;

38. Una bombola di ossigeno per inalazione con relative apparecchiature d'uso;

39. Un lettino di medicazione rivestito di tela impermeabile;

40. Un tavolo portamedicazione;

41. Due barelle smontabili ed adattabili per il trasporto sui carrelli e sulle funivie;

42. Una lampada ad accumulatore per illuminazione di emergenza;

43. Due camici per medico e due per infermiere;

44. Sei asciugamani e due lenzuoli per il lettino di medicazione;

45. Istruzioni sul modo di usare i presidî e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico (Allegato *A*).

Art. 3.

I presidî chirurgici e farmaceutici di cui agli articoli precedenti debbono essere costantemente in condizioni di efficienza.

Art. 4.

L'Ispettorato del lavoro può autorizzare la sostituzione di taluni dei presidî elencati negli articoli precedenti con altri di riconosciuta pari efficacia, ovvero, qualora si presentino particolari rischi nelle lavorazioni, ad azione più specifica; può altresì prescrivere che questi ultimi siano tenuti in aggiunta.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1959

Il Ministro: Zaccagnini

Allegato *A*

Istruzioni sul modo di usare i presidî medico-chirurgici e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico

1) Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita o il materiale di medicazione; in caso di mancanza di acqua, pulirsi le mani con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool.

2) Lavare la ferita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare il terriccio, la polvere, le schegge, ecc.; in mancanza di acqua, lavare la pelle intorno alla ferita con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool.

3) Lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue ed asciugare con garza sterile.

4) Trattare la ferita con acqua ossigenata oppure con liquido di Carrell-Dakin, servendosi della garza.

5) Asciugare la ferita con garza e applicarvi un poco di tintura di iodio ovvero di polvere antibiotico-sulfamidica; coprire con garza; appoggiare sopra la garza uno strato di cotone idrofilo; fasciare con una benda di garza, da fermare alla fine con uno spillo o con un pezzetto di cerotto, ovvero, nel caso di piccola ferita, fissare la medicazione con striscioline di cerotto.

6) Se dalla ferita esce molto sangue, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, comprimere la ferita con garza e cotone idrofilo.

Se la perdita di sangue non si arresta e la ferita si trova in un arto, in attesa che l'infortunato riceva le cure del medico, applicare il laccio emostatico, secondo i casi, a monte della ferita, o a valle di essa, o in ambedue le sedi, fino a conseguire l'arresto della emorragia.

Quando la sede della ferita non consenta l'uso del laccio emostatico, ed in ogni caso di emorragia grave, praticare una o più iniezioni intramuscolari del preparato emostatico.

7) Nel caso di ferita agli occhi lavare la lesione soltanto con acqua, coprirla con garza sterile e cotone idrofilo, fissare la medicazione con una benda ovvero con striscioline di cerotto.

8) In caso di punture di insetti e morsi di animali ritenuti velenosi, spremere la ferita e applicarvi sopra un po' di ammoniaca, salvo che non si tratti di lesioni interessanti gli occhi. Se la persona è stata morsa da un rettile, o se versa in stato di malessere, richiedere subito l'intervento del medico.

9) In caso di scottature, se queste sono provocate da calore e si presentano con arrossamento della pelle oppure con qualche flittena (bolla), applicare con delicatezza sulla lesione un po' del preparato antiustione, coprire con garza sterile e fissare la medicazione con una benda ovvero con striscioline di cerotto. Quando le ustioni siano provocate da sostanze chimiche (acidi o alcali), prima di applicare il preparato, lavare prolungamente con acqua.

Se si tratta, invece, di ustioni estese o profonde, limitarsi a coprirle con garza sterile e richiedere le cure del medico, in attesa del quale, se le condizioni generali del soggetto appaiono gravi, si potrà sostenerle con iniezioni di canfora e di caffeina. Provvedere al trasporto sollecito del paziente in luogo di cura.

10) In caso di frattura, di lussazione, di distorsione o anche di grave contusione, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, adagiare l'infortunato in modo da far riposare bene la parte offesa, ed evitare movimenti bruschi.

Qualora sia assolutamente necessario il trasporto dell'infortunato, immobilizzare la parte lesa mediante bendaggio convenientemente imbottito con cotone idrofilo. In caso di frattura o di sospetta frattura di un arto, immobilizzare questo con stecche di forma e grandezza adatte, convenientemente imbottite con cotone idrofilo e mantenute aderenti mediante fasciatura.

Se la sede della frattura presenta anche ferite, con o senza sporgenza di frammenti ossei, disinfettare la lesione con liquido di Carrell-Dakin o con acqua ossigenata, coprirla con garza sterile e immobilizzare la parte così come si trova, senza toccare o spostare i frammenti. Trasportare, quindi, con ogni cautela il ferito al luogo di cura.

In tutte le ferite provocate da chiodi, schegge, spine, ecc. specialmente ai piedi, ed in quelle che mostrino i tessuti lacerati o imbrattati da terriccio, massimamente se inquinato da letame, come pure nelle ustioni estese e nelle fratture esposte che si presentino nelle suddette condizioni, è prudente, qualora non sia possibile consultare un medico in giornata, praticare una iniezione di siero antitetanico. In tal caso, occorre, però, attenersi rigorosamente alle indicazioni contenute nella nota *B*) in calce alle presenti istruzioni.

11) In caso di malore improvviso, chiedere l'intervento del medico, e, in attesa, liberare il colpito da ogni impedimento (cravatta, colletto, cintura, ecc.) e portarlo con cautela in luogo aerato.

12) In caso di asfissia da cause meccaniche o tossiche (soffocamento da corpi estranei, da strangolamento, da seppellimento, da gas, ecc.) o da folgorazione per corrente elettrica, ove non sia possibile ottenere l'intervento immediato del medico o provvedere al trasporto sollecito dell'infortunato in un vicino luogo di cura, portare detto infortunato in luogo aerato, e praticargli immediatamente ed a lungo la respirazione artificiale, insieme anche ad iniezioni di canfora, di caffeina e di lobelina.

13) In caso di insolazione, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, portare l'infortunato in luogo fresco e ventilato dopo averlo liberato da ogni impedimento (cravatta, colletto, cintura, ecc.); tenere la testa sollevata se il viso è fortemente arrossato, e allo stesso livello del tronco se il viso è, invece, pallido; raffredargli il corpo con impacchi freddi sul viso, sulla testa e sul petto; non somministrare bevande alcooliche; praticare la respirazione artificiale se il respiro è assente o irregolare.

14) In caso di assideramento, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, trasportare il colpito in luogo riparato dal freddo ma non riscaldato, svestirlo, tagliando o scucendo gli abiti onde evitare di piegare le membra eventualmente irrigidite; frizionare le parti assiderate con panni bagnati in acqua fredda, finchè non abbiano ripreso aspetto e consistenza normali; quando il soggetto comincia a riprendersi, porlo al caldo e somministrargli bevande calde ed eccitanti (caffè, tè, ecc.).

NOTA

A) Il materiale di medicazione deve sempre essere adoperato in modo da toccarlo il meno possibile con le dita. Servirsi delle pinze per prendere ed usare la garza nel lavaggio e nella disinfezione delle ferite. Servirsi delle forbici per tagliare bende, garza, cerotto, ecc. Prima dell'uso, disinfettare i suddetti strumenti mediante l'ebollizione o, almeno, in caso di urgenza, ripassandoli accuratamente con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool. Disinfettare sempre, mediante l'ebollizione, prima dell'uso, la siringa e gli aghi per le iniezioni

B) L'uso delle fialette per iniezioni, contenute nella cassetta, è riservato al medico, ovvero può essere fatto soltanto dietro sua indicazione e sotto la sua responsabilità, salvo il caso di assoluta irreperibilità del sanitario

Per quanto riguarda in particolare l'iniezione antitetanica, è da avvertire, tuttavia, che essa può essere praticata soltanto quando si sia certi che il paziente non abbia ricevuta altra volta anche in epoca remota iniezioni di siero Qualora tale precedente non possa essere escluso con assoluta certezza, l'uso del siero antitetanico va riservato esclusivamente al medico, in quanto, in tali casi, l'iniezione di detto siero, potendo implicare gravi rischi per il paziente, deve essere praticata secondo una particolare tecnica, di esclusiva competenza del medico

E' ugualmente riservato al giudizio del medico determinare i casi nei quali sia indicato l'uso del vaccino antitetanico in luogo del siero, nonchè i casi nei quali convenga associare i due farmaci

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

(1637)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

La dottoressa Margherita Summa, nata a Melfi (Potenza) il 5 ottobre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma di laurea in economia e commercio rilasciatole dalla Università di Bari il 7 agosto 1948, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lei sostenuti nell'anno accademico 1945-46

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(1617)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sdemanializzazione di una zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica Agro mantovano reggiano, sita in comune di Gonzaga (Mantova). (Rettifica).

Con decreto Ministeriale 4 marzo 1959, n. 1041, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, la dizione « foglio 33° mappali numeri 5/c e 131/2, riportata sul decreto interministeriale 7 luglio 1956, n 801, viene rettificata nella precisa dizione « foglio 34°, mappali 5/c e 13 1/2 ».

(1613)

Divieto di caccia al daino nella provincia di Firenze

Fino a nuova disposizione è vietata, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia al daino in tutto il territorio libero della provincia di Firenze.

(1535)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto Ministeriale in data 26 agosto 1957, n 74990/8769, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Mazzilli Benedetto fu Giuseppe, della zona demaniale facente parte del tratturo Barletta-Grumo, tronco di Trani e Corato, estesa mq 1690, riportata in catasto alla particella n 113/*b* del foglio di mappa n. 29, e nella planimetria tratturale con il n. 390.

Con decreto Ministeriale in data 5 novembre 1958, numero 21522/1886, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Venuto Giuseppina, Pasquale, Antonio, Ida, Alberto, Francesco, Anna e Vincenzo fu Michele, della zona demaniale facente parte del tratturo Barletta-Grumo, tronco di Trani e Corato, estesa mq 4470, riportata in catasto alla particella n 110/*l* del foglio di mappa n 60, e nella planimetria tratturale con il n. 663.

(1607)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare l'eredità disposta dal sig. Lelio Petrobelli da Schio (Vicenza).

Con decreto Ministeriale n 300 8 60012 in data 27 gennaio 1959, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta a favore dell'Istituto O N M I di Schio (Vicenza) dal sig Lelio Petrobelli, con testamento olografo pubblicato il 27 gennaio 1958, per notaio Angelo Bernardelli di Schio (Vicenza), rep 15862, di un sesto del suo patrimonio il cui valore ammonta a circa L 2 249 000 al lordo delle spese di successione

(1630)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(2ª *pubblicazione*) Avviso n 39.

In applicazione dell'art 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

1) n. 14811 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n 7/9669621 al n 7/9669622) . di L. 10 000
» 14940 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n 7/298781 al n 7/298800) » » 100 000

rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Bari e denunciati distrutti dal sig Martinelli Francesco, nato a Castellaneta il 15 novembre 1909 ed ivi domiciliato in piazza Umberto I n 49,

2) n 17397 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n 7/7173961 al n 7/7173970) di L 50 000

rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Brescia e denunciato smarrito dalla signora Inselvini Elena, nata a Travagliato l'8 ottobre 1911 e domiciliata in Travagliato (Brescia)

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 5 marzo 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(1388)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1959

Il Conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1959 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1º luglio 1958 al 28 febbraio 1959			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1958		6.068		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive competenza	1.806.994		1.518.575	
Entrate e spese di bilancio effettive residui	168.015		411.831	
Totale		1.975.009		1.930 406
In conto movimento capitali competenza	53.567		133 048	
In conto movimento capitali residui	277.215		283.223	
Totale		330.782		416.271
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	2.344.197		2.113.990	
Conti correnti	5.977.680		6.012.942	
Incassi da regolare	993.624		959.052	
Altre gestioni	2.575.975		2.400.800	
Totale		11.891.476		11.486.784
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	863		1.115	
Pagamenti da regolare	88 329		148.410	
Altri crediti	4.940.932		5.270.903	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	34.164		10 340	
Totale		5 064.288		5.430.768
Totale generale incassi e pagamenti		19.267.623		19.264.229
Fondo di cassa al 28 febbraio 1959		—		3.394
Totale a pareggio		19.267.623		19 267.623

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 28 febbraio 1959 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		3.394	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	394		
Pagamenti da regolare	97.387		
Altri crediti	822.633		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	164		
Totale crediti		920.578	
In complesso			923.972
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.434.940		
Conti correnti	453.144		
Incassi da regolare	88.795		
Altre gestioni	357.206		
Totale debiti			4.334.085
Situazione del Tesoro (passività)			3.410.113

Circolazione di Stato (metallica) al 28 febbraio 1959: L. 59.569 milioni

L'ispettore generale: MINARDI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(1672)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 28 FEBBRAIO 1959

PROVVISORIA

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		5.221.991.920 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		9.827.321.341 —
Portafoglio su piazze italiane	»		382.192.574.049 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»		139.437.236 —
Anticipazioni	»		83.938.159.001 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		62.566.929.439 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		53 658.582 928 —
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		1.710.328.039.051 —
Partite varie	»		3.215.415.701 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77.000 000.000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829 865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		290.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		17.736.329.906 —
Spese	»		2.712.456.347 —
	L.		3.188.178.864.890 —
Depositi in titoli e valori diversi	»		3.945.217.844.160 —
	L.		7.133.396.709.050 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		28.628.147 —
TOTALE GENERALE	L.		7.133 425.337.197 —

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.879.602.970.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		14.052.229.866 —
Depositi in conto corrente liberi	»		89 252.737.955 —
Conti correnti vincolati	»		920.187.917.928 —
Creditori diversi	»		214.621.930.810 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		47.179.093.777 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	53 761.088 724 —	
Governo italiano Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5 1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	37 621 610 486 —	16.139.478.238 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura	L		461.228.332 —
Rendite del corrente esercizio	»		2.775.472.140 —
	L.		3.184.273.059.546 —
Capitale sociale	L.	300 000 000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	2 206 321 272 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1 399 484 072 —	3.905.805.344 —
	L		3.188.178.864.890 —
Depositanti	»		3.945.217.844.160 —
	L		7.133.396.709.050 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		28.628.147 —
TOTALE GENERALE	L		7.133.425.337.197 —

(1671)

Il Governatore MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi del 25 marzo 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,59	620,60	620,57	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	641 —	640,75	640,60	641,50	640,20	641,06	641,625	640,90	641 —	641,50
Fr Sv.	143,62	143,66	143,66	143,69	143,66	143,66	143,69	143,65	143,67	143,68
Kr D.	90,22	90,21	90,20	90,23	90,15	90,22	90,215	90,20	90,22	90,25
Kr N.	87,16	87,14	87,15	87,16	87,15	87,16	87,155	87,15	87,16	87,15
Kr Sv.	119,98	119,98	119,96	119,99	119,95	119,98	119,9825	119,95	119,98	120 —
Fol	164,40	164,41	164,42	164,405	164,40	164,41	164,4175	164,40	164,40	164,40
Fr B.	12,41	12,415	12,4125	12,41625	12,41	12,41	12,415	12,40	12,41	12,415
Fr Fr.	126,60	126,58	126,62	126,60	126,58	126,59	126,59	126,60	126,60	126,60
Lst	1746,10	1746 —	1746,20	1746,30	1746,10	1746,12	1746,30	1746,10	1746,10	1746,25
Dm. occ	148,53	148,52	148,54	148,5425	148,52	148,53	148,55	148,50	148,53	148,55
Scell. Austr.	23,97	23,965	23,965	23,9725	23,96	23,97	23,97	23,95	23,97	23,97

Media dei titoli del 25 marzo 1959

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	69,95
Id 3,50 % 1902	69,50
Id 5 % 1935	101,325
Redimibile 3,50 % 1934	90,125
Id 3,50 % (Ricostruzione)	85,50
Id 5 % (Ricostruzione)	98,70
Id 5 % (Riforma fondiaria)	96,975
Id 5 % 1936	99,675
Id 5 % (Città di Trieste)	96,95
Id 5 % (Beni Esteri)	96,975

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	101,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato, ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 marzo 1959

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	641,562
1 Franco svizzero	143,69
1 Corona danese	90,222
1 Corona norvegese	87,157
1 Corona svedese	119,986
1 Fiorino olandese	164,411
1 Franco belga	12,416
100 Franchi francesi	126,595
1 Lira sterlina	1746,30
1 Marco germanico	148,546
1 Scellino austriaco	23,971

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a centocinquantasette posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 8 e 123, e successivi, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n 1860, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, recante modificazioni al regolamento;

Vista la legge 8 ottobre 1955, n. 907, concernente l'abrogazione dell'art. 7 della legge 27 maggio 1951, n. 392, sul biennio della laurea prescritto per la partecipazione al concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368,

Visto l'art 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n 1507;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n 1444;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esame a centocinquantasette posti di uditore giudiziario.

Sei posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca.

Art 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile·

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici,

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa,

d) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università della Repubblica;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di 21 anni e non superato quella di 30 salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 45 anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; a 39 anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari nell'Africa orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli), salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;

5) a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 45 anni per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già sono impiegati civili di ruolo dello Stato.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

La domanda di ammissione su carta bollata da L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata nelle ore di ufficio al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data del bando hanno superato il trentesimo anno di età, il possesso dei titoli per fruire dell'elevazione del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti, che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi. Coloro che intendano sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda a pena di decadenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino sarà apposta la autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato, nonchè una marca da bollo da L. 200.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia (Ufficio superiore del personale), entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza nelle nomine.

Art. 6.

La qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare (tassa di bollo da L. 200), nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni (tassa di bollo da L. 100).

La qualifica di profugo dall'Africa italiana deve essere dimostrata mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 (bollo da L. 100).

La qualifica di profugo dalle terre di confine, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato (in bollo da L. 100).

La qualifica di orfano di caduto in guerra, o di caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare da certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di peresecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede (bollo da L. 100).

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (tassa di bollo da L. 100).

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 3, n. 5, devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Lo stato di famiglia deve risultare dal certificato del sindaco (bollo da L. 100).

La qualità di impiegato civile di ruolo dello Stato deve risultare dallo stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 7. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7, penultimo comma, del presente bando, dovranno esibire però, come è indicato nel predetto stesso comma, anche un certificato dell'Amministrazione da cui dipendono (tassa di bollo da L. 100) comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Il lodevole servizio prestato nelle Amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende, redatta su carta da bollo da L. 100, non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101 (carta da bollo da L. 100); il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano (carta da bollo da L. 100).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine e di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 100);

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni (carta da bollo da L. 100).

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziario (carta da bollo da L. 200);

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia notarile di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Possono esibirsi, in esenzione da tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dello aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario. Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*) ed *f*) insieme a copia autentica dello stato di servizio (tassa di bollo da L. 200), comprovando, con certificato dell'Amministrazione da cui dipendono (tassa di bollo da L. 100), di non essere sottoposti a procedimento penale, o disciplinare, e di aver riportato almeno la qualifica di distinto.

Lo stato di servizio e il certificato dell'Amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 ovvero non in regola col bollo;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura;

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro per la grazia e giustizia, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della Commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato. Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28.

Art. 10.

La prova di esame facoltativa è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato e consiste:

a) in una prova scritta costituita dalla traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione giudicatrice con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

Le buste contenenti gli elaborati scritti di lingua tedesca non recano il talloncino numerato prescritto dall'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, sono escluse dalla operazione di raggruppamento prescritta dal sesto comma del predetto art. 2, sono numerate distintamente dalle buste contenenti gli elaborati delle tre prove obbligatorie.

L'esame degli elaborati scritti ha luogo dopo che è stato completato l'esame dei lavori relativi alle prove obbligatorie e prima che siano aperte le buste contenenti il cartoncino con il nome e cognome del candidato.

Sono ammessi alla prova orale facoltativa soltanto i concorrenti dichiarati idonei, sia nella relativa prova scritta, sia nelle prove scritte obbligatorie;

b) in una prova orale diretta ad accertare oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il concorrente sostiene le prove orali obbligatorie, purchè abbia in queste ultime conseguita l'idoneità.

Art. 11.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

Art. 12.

Le prove scritte degli esami obbligatorie e di quello facoltativo avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta obbligatoria.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 13.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 14.

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine in cui essi sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso, a norma dell'art. 13 del presente bando, ancorchè nella graduatoria stessa essi siano stati collocati oltre il numero totale dei posti messi a concorso.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti a norma del primo comma del presente articolo.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 20 febbraio 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1959
Registro n. 23 *Grazia e giustizia, foglio n.* 97. — BOVIO

(1666)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a due posti di aiuto ispettore in prova nella carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione riservato ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 al personale statale non di ruolo della seconda categoria o dei ruoli aggiunti della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Ritenuto che due impiegati appartenenti al ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono stati collocati a riposo a domanda in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 7 della legge medesima, un corrispondente numero di posti del grado iniziale della suddetta carriera deve essere conferito mediante concorso riservato al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione riservato ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 al personale statale non di ruolo della seconda categoria o dei ruoli aggiunti della carriera di concetto.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei sottoindicati titoli di studio:

diploma di abilitazione alla professione di geometra o di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore;

diploma di perito industriale;

diploma di maturità scientifica o titolo equipollente secondo il vecchio ordinamento scolastico (sezione fisico-matematica).

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Si prescinde dal requisito concernente il limite di età.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti, ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il domicilio;

d) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione dalla quale dipendono indicando se sono impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti, la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione in servizio;

l) gli eventuali servizi in precedenza prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti di impiego,

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione,

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso La Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n 1700

E' anche sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio

Art 4

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere utenticate dal sindaco o da un notaio Il bollo e di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio,

b) libretto ferroviario personale,

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi,

f) passaporto,

g) carta d'identità.

Art 5

Prove di esame

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una orale

Le tre prove scritte si svolgeranno sulle materie indicate nel programma di esame di cui al successivo art 14

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nel suddetto art 14

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie

Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a disposizione dalla Commissione esaminatrice e preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art 6

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art 7.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art 10

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art 6

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie dei funzionari della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini

Art 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che appartengono al personale statale non di ruolo dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma di uno dei titoli di studio indicati all'art. 2 del bando, in originale od in copia autentica notarile. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142 oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva,

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) certificato, di data non anteriore al bando, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio

I candidati appartenenti ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende e da essa dovrà risultare l'indicazione del decreto di inquadramento,

2) titolo di studio, come al n 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art 8.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art 10

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali dei ruoli aggiunti e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art 7, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della

circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati appartenenti ai ruoli aggiunti o che siano già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 7. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 9;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 9;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 11
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova aiuto ispettori nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati decadono dalla nomina.

Art. 12
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 13
Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro e sarà così composta:

un funzionario del ruolo della carriera direttiva dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad Ispettore generale, presidente;

due professori d'Istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove d'esame;

due funzionari del ruolo della carriera direttiva dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore superiore.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato suddetto con qualifica non inferiore ad ispettore di 2ª classe.

Art. 14.

Le prove di esame si svolgeranno sopra argomenti del seguente programma:

Prove scritte:

1ª parte: compilazione di una relazione di servizio sopra argomenti riguardanti la vigilanza tecnica sulle aziende di trasporti in concessione all'industria privata.

2ª parte:

a) aritmetica ed algebra elementare (numeri reali, assoluti, relativi, interi e frazionari. Potenze ad esponenti interi e frazionari. Calcolo dei radicali. Equazioni di 2° grado o riducibili al 2° grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi ed uso delle tavole relative);

b) geometria elementare piana e solida (rette, piani, angoli, triangoli e poligoni, uguaglianza, disuguaglianza e similitudine nel piano, equivalenze, proprietà metriche, circonferenza e cerchio, rette e piani nello spazio, diedri, triedri, angoloidi, poliedri, equivalenza e similitudine nello spazio, cilindro, cono, sfera, aree e volumi);

c) funzioni trigonometriche piane ed uso delle tavole relative. Applicazione alla risoluzione dei triangoli rettilinei.

3ª parte:

a) disegno attinente alla compilazione e sviluppo degli allegati ad un progetto di ferrovia o tramvia o funicolare.

b) disegno topografico.

Prova orale

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

I a) strumenti topografici, loro correzione ed uso;

b) metodi di rilevamento planimetrico ed altimetrico, collegamento di stazioni; triangolazione, celerimensura, poligonazione, calcolo delle coordinate, livellazione geometrica e trigonometrica, metodi di operazione;

II) nozioni elementari sulla resistenza dei materiali (casi semplici di elasticità e resistenza dei solidi ad asse rettilineo: tensione, pressione, taglio e flessione, equazioni di stabilità, momenti d'inerzia e resistenza delle travi d'uso corrente, momenti flettenti e sforzi di taglio per travi appoggiate ed incastrate agli estremi).

Calcoli elementari con il sussidio di manuali;

III) nozioni generali sui lavori stradali ed edilizi:

a) tracciati, progetti di massima e definitivi, calcoli relativi ai profili longitudinali ed alle sezioni trasversali, calcolo dei volumi e movimenti di terra, calcolo delle aree opere d'arte semplici, muri di sostegno, case cantoniere, ponticelli, tombini, ecc.;

b) materiali da costruzione e loro caratteristiche: struttura delle fabbriche: murature, archi, volte e fondazioni strutture di solai in legno, in ferro ed in cemento armato strutture di scale e tetti, fognature delle abitazioni, latrine, cisterne e filtri;

IV) nozioni generali sulla costruzione e l'esercizio di ferrovie (sede stradale, massicciata, armamento trincee, rilevati, gallerie, ponti, passaggi a livello, cavalcavia e sottovia, pendenze e raggi minimi di curva, fossi di scolo, scarpe, muri di sostegno, stazioni e case cantoniere, impianti fissi; materiale mobile, sagome, impianti fissi per trazione a vapore ed elettrica, impianti sussidiari di esercizio, orari, prove e verifiche tecniche, vigilanza sulla costruzione e l'esercizio);

V) nozioni elementari di meccanica applicata alle macchine, cinematica; sistemi articolati, moto rettilineo e curvilineo e sua trasformazione eccentrici, attrito (volvente e di rotolamento); attrito nelle trasmissioni, lubrificazione; regolatori del movimento;

VI) cognizioni generali di termodinamica, leggi fondamentali, processi reversibili, isotermici ed adiabatici, cicli (con particolare riguardo al ciclo di Carnot);

VII) nozioni elementari sulla dilatazione dei gas in rapporto alla temperatura ed alla pressione, cambiamento di stato e sua influenza sulla conservazione dei gas in recipienti chiusi, tensione dei vapori (saturazione e soprassaturazione), dissociazione;

VIII) nozioni elementari sulle macchine a vapore ed in particolare sulle locomotive, costituzione, funzionamento, sistemi di distribuzione del vapore, potenza, rendimento;

IX) nozioni elementari sui motori a combustione interna a ciclo Otto e a ciclo Diesel: loro costituzione, funzionamento ed uso;

X) nozioni generali sulla elettricità e magnetismo: leggi e misure fondamentali; produzione dell'energia elettrica e sua trasformazione: generatori e motori a corrente continua ed alternata; trasformatori statici e dinamici: convertitori; trasmissione dell'energia elettrica: impianti centrali, sottostazioni; condutture, feeders, ecc.;

XI) nozioni elementari relative all'impianto ed all'esercizio:

a) di tramvie urbane ed extraurbane;

b) di linee automobilistiche e filoviarie (viaggiatori e merci, veicoli, rimesse, percorsi, orari;

c) di vie funicolari aeree e terrestri (stazioni, attraversamenti, sistemi di impianto, sostegni, funi, veicoli e loro caratteristiche di marcia e d'arresto, velocità, ecc.);

XII) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

XIII) leggi e regolamenti principali sull'ordinamento ed attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

XIV) nozioni elementari di statistica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 febbraio 1959

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1959
Registro n. 75 Bilancio Trasporti (Isp. Gen. M.C.T.C.), foglio n. 253.

ALLEGATO 1

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale
ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . nato a (prov. di .) il giorno domiciliato in . . . (prov. di .) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a due posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di in data presso ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo; o di rinvio in qualità di .. ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di prestare servizio quale impiegato dello Stato presso in qualità di . dal

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. E' anche sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

(1394)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario della prova scritta di esame del concorso a cento posti di tenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi.

La prova scritta di esame del concorso a cento posti di tenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica Ruolo servizi, bandito con decreto Ministeriale in data 16 ottobre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 4 dicembre 1958, avrà luogo a Roma, presso il Ministero difesa-Aeronautica Comando reparto servizi Caserma G. Romagnoli, via Gobetti n. 6, il giorno 28 aprile 1959.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta non oltre le ore 8 di detto giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(1669)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel concorso a settanta posti di vice rettore aggiunto di 3ª classe nei Convitti nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1959, il riferimento alla prova pratica contenuto nell'art. 6 del concorso stesso deve intendersi nullo, in quanto erroneamente indicato.

(1670)

PREFETTURA DI VERONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto n. 678 del 15 gennaio 1959, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1958;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1958, è così costituita:

Presidente:
But comm. dott. Antonio, vice prefetto vicario.

Componenti:
De Marco comm. dott. Sergio, medico provinciale;
Secco prof. dott. Carlo, primario medico ospedaliero dell'Ospedale civile di Verona;
Tantini prof. dott. Emanuele, primario chirurgo ospedaliero dell'Ospedale civile di Verona;
Biasi dott. Pietro, medico condotto.

Segretario:
Janiri dott. Guido, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni, all'albo di questa Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede in Verona.

Verona, addì 10 marzo 1959

Il prefetto: CASO

(1660)

PREFETTURA DI NOVARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1957, n. 7971, Div. 3ª San., con il quale è stato indetto pubblico concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1956;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e quelle dei comuni di Castelletto Ticino, Novara, Romagnano Sesia e dei consorzi ostetrici di Cesara-Arola-Nonio, Massino Visconti-Nebbiuno e Valstrona-Massiola-Loreglia Germagno;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che modifica l'art. 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1956, è così costituita:

Presidente:
Martinelli dott. Nicola, vice prefetto vicario.

Componenti:
Lombardo dott. Giuseppe, medico provinciale;
Crainz prof. Franco, docente in ostetricia e ginecologia;
Cusmano prof. Luigi, docente in ostetricia e ginecologia;
Bonomi Adele, ostetrica condotta.

Segretario:
Giucastro dott. Attilio, Consigliere di 2ª classe.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Novara, addì 16 marzo 1959

Il prefetto: SALERNO

(1659)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Matera n. 30149 in data 30 settembre 1958, col quale venne approvata la graduatoria di merito del concorso a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Colobraro, Grassano e Tursi, vacanti al 30 novembre 1957;

Visto il successivo decreto prefettizio n. 30150, in data 30 settembre 1958, col quale vennero nominati vincitori del suddetto concorso il primo graduato dott. Giuseppe Mastroroberto per il posto di ufficiale sanitario di Grassano, il secondo dott. Vincenzo Labriola per quello di Tursi ed il quarto dott. Giorgio Ragni per il posto di Colobraro, in quanto il terzo graduato, dott. Giuseppe Grieco, non venne dichiarato vincitore per avere espresso nella domanda di partecipazione al concorso la preferenza solo per la sede di Grassano;

Vista l'istanza, in data 11 marzo 1959, del dott. Grieco Giuseppe, con la quale il predetto chiede di essere nominato al posto di ufficiale sanitario di Colobraro, in considerazione che con la domanda di partecipazione al concorso, il medesimo intese concorrere a tutti i posti messi a concorso, esprimendo la propria preferenza per quello di Grassano e seguendo per gli altri l'ordine d'indicazione del bando di concorso;

Ritenuto che, in effetti, il dott. Grieco, nella sua domanda di partecipazione al concorso in parola, si espresse in modo da far ritenere che, pur concorrendo in preferenza per il posto di Grassano, non escludeva la volontà di concorrere per gli altri posti, riportati sul bando di concorso;

Considerato che, come si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione V, con decisione n. 893 del 21 luglio 1950, il candidato che, nel partecipare ad un concorso a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni, dice genericamente nella domanda che intende concorrere ai posti vacanti indicati nel bando prefettizio, dimostra di voler concorrere a tutti i posti e di manifestare la sua preferenza secondo l'ordine con il quale nel bando sono indicate le sedi;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla modifica del suddetto decreto n. 30150 del Prefetto di Matera e nominare il dott. Giuseppe Grieco vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Colobraro;

Visti gli articoli 36, 37 e 38 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Fermo restando in ogni altra sua parte e per tutti gli effetti, il decreto n. 30150 del Prefetto della provincia di Matera, in data 30 settembre 1958, è modificato nel senso che il dott. Giuseppe Grieco è dichiarato vincitore del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in Provincia al 30 novembre 1957 e, pertanto, è nominato ufficiale sanitario del comune di Colobraro.

Il predetto sanitario viene nominato per un biennio di esperimento, al termine del quale sarà provveduto alla nomina definitiva o alla dimissione.

Il medesimo dovrà assumere servizio il 30 aprile 1959 con espressa avvertenza che, nel caso di mancata assunzione entro tale termine, senza giustificato motivo, sarà dichiarato rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e del comune di Colobraro.

Matera, addì 21 marzo 1959

Il medico provinciale: SEGRETO

(1664)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.